



**CITTÀ DI CIVITAVECCHIA**

*Città Metropolitana di Roma Capitale*  
**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 42**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 10/05/2021 in sessione Straordinaria di Prima convocazione.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – PER L’ESERCIZIO 2021.**

L'anno duemilaventuno, addì dieci del mese di Maggio alle ore 09:30 in Civitavecchia, nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Consiglieri:

1	TEDESCO ERNESTO	P	14	LA ROSA BARBARA	P
2	MARI EMANUELA	P	15	PALOMBO VINCENZO	P
3	DI GENNARO MARCO	A	16	MORBIDELLI ROBERTA	P
4	GIAMMUSSO ANTONIO	P	17	ATTIG FABIANA	P
5	PEPE ELISA	P	18	LUCERNONI DANIELA	P
6	CACCIAPUOTI RAFFAELE	P	19	D'ANTO' VINCENZO	A
7	PERELLO DANIELE	P	20	LECIS ALESSANDRA	P
8	D'AMICO ALESSANDRO	P	21	TARANTINO CARLO	A
9	FRASCARELLI GIANCARLO	A	22	PIENDIBENE MARCO	P
10	BOSCHINI MASSIMO	P	23	DE ANGELIS D'OSSAT MARINA	A
11	IACOMELLI MATTEO	P	24	SCILIPOTI PATRIZIO	A
12	MARINO PASQUALE	P	25	PETRELLI VITTORIO	A
13	MECOZZI MIRKO	P			

**PRESENTI: 18**

**ASSENTI: 7**

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza Il Presidente del Consiglio, Emanuela Mari, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario Generale Pompeo Savarino.

Sono presenti gli Assessori: PIETRONI NORBERTA, BARBIERI DANIELE, MAGLIANI MANUEL, ROSCIONI LEONARDO, DE PAOLIS SANDRO

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: D'AMICO ALESSANDRO, BOSCHINI MASSIMO



Illustra la proposta n° 42/2021 l'Assessore Pietroni;

Interviene il Consigliere Piendibene;

OMISSIS

E pertanto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Uditi gli interventi;
  
- Esaminata l'allegata proposta numero 42 del 23/03/2021 del Servizio 2 – Servizi Finanziari e Partecipate;
  
- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000;
  
- Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;
  
- Visto il parere espresso dalla Commissione Bilancio del 22/04/2021;
  
- Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo del 14/04/2021;
  
- Visto l'esito della votazione sulla proposta accertata dagli scrutatori D'Amico, Boschini e D'Antò quest'ultimo assente in aula ma nominato precedentemente, proclamata dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI	18	VOTANTI	18
FAVOREVOLI	13		
CONTRARI	5 (Palombo, Attig, Lecis, Lucernoni, Piendibene)		

## DELIBERA

- 1) Approvare l'allegata proposta numero 42 del 23/03/2021 del Servizio 2 – Servizi Finanziari e Partecipate, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
  
- 2) Successivamente, con separata votazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Lgs.vo n. 267/2000, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile con voti favorevoli 13 e contrari 5 (Palombo, Attig, Lecis, Lucernoni, Piendibene) su presenti e votanti 18 consiglieri.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – PER L'ESERCIZIO 2021.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO:**

- ⊙ che l'Art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- ⊙ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 16.06.2020 è stato approvato il nuovo Regolamento l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), successivamente modificato ed integrato secondo la proposta di deliberazione n. 31/2021 in corso di approvazione;
- ⊙ con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22.02.2019 sono state approvate le tariffe relative al Tributo TARI per l'esercizio 2019;
  - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 16.06.2020 ha **confermato per il 2020 le tariffe 2019, avvalendosi della facoltà di cui all'Art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020;**
  - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 28.12.2020 ha approvato il PEF - Piano Economico Finanziario TARI per l'esercizio 2020, redatto secondo il metodo MTR di cui deliberazione ARERA 443/2019/R/rif;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione dell'Autorità n. 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- ⊙ il comma 654 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- ⊙ il comma 668 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere

*“l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;*

- ⊙ il comma 683 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;*

**VISTO** l’Art. 30, comma 4, del D.L. n. 41/2021, il quale ha disposto il differimento al 30 aprile 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali, autorizzando al contempo per gli stessi, ai sensi dell’Art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 TUEL, l’esercizio provvisorio sino al medesimo termine;

**VISTO** altresì l’Art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, il quale ha disposto che gli Enti Locali approvano le tariffe e i regolamenti della TARI sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti **entro il 30 giugno 2021;**

**RICHIAMATA** la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2021 in corso di approvazione, concernente l’adozione del PEF - Piano Economico Finanziario TARI per l’esercizio 2021, redatto secondo il metodo MTR, di cui alla deliberazione ARERA 443/2019/R/rif;

**CONSIDERATO** pertanto necessario adottare le tariffe TARI – Tassa sui Rifiuti per il corrente esercizio finanziario, come definite negli allegati alla presente deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale:

- ⊙ All. 1 – Tariffe tributarie TARI per l’anno 2021
- ⊙ All. 2 – Relazione tecnico-illustrativa;

**RITENUTO** altresì opportuno, in considerazione della previgente DGC n. 10 del 28/01/2021, stabilire le seguenti scadenze:

ACCONTO:

- ⊙ 1° Rata al 16 Aprile 2021
- ⊙ 2° Rata al 16 Giugno 2021
- ⊙ 3° Rata al 16 Settembre 2021

o, in alternativa, pagamento in un’unica soluzione entro il 16 Giugno 2021;

SALDO:

- ⊙ 4° Rata al 16 Novembre 2021
- ⊙ 5° Rata al 16 Dicembre 2021

o, in alternativa, pagamento in un’unica soluzione entro il 16 Novembre 2021;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’Art. 6 della Delibera ARERA n° 443-2019, la presente sarà trasmessa all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

**ACQUISITI:**

– il **PARERE FAVOREVOLE** del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

– il PARERE FAVOREVOLE del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 147/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

**PROPONE DI DELIBERARE**

*per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:*

1. **di approvare** le tariffe TARI – Tassa sui Rifiuti per il corrente esercizio finanziario, come definite negli allegati alla presente deliberazione che formano parte integrante e sostanziale della medesima:

- ⊙ **All. 1** – Tariffe tributarie TARI per l'anno 2021
- ⊙ **All. 2** – Relazione tecnico-illustrativa;

2. **di stabilire**, inoltre, in considerazione della previgente DGC n. 10 del 28/01/2021, le seguenti scadenze per l'annualità corrente:

**ACCONTO:**

- ⊙ 1° Rata al 16 Aprile 2021
- ⊙ 2° Rata al 16 Giugno 2021
- ⊙ 3° Rata al 16 Settembre 2021

o, in alternativa, pagamento in un'unica soluzione entro il 16 Giugno 2021;

**SALDO:**

- ⊙ 4° Rata al 16 Novembre 2021
- ⊙ 5° Rata al 16 Dicembre 2021

o, in alternativa, pagamento in un'unica soluzione entro il 16 Novembre 2021;

3. **di stabilire**, altresì, che le scadenze relative al SALDO del tributo per l'anno corrente potranno essere eventualmente modificate dalla Giunta Comunale in considerazione dell'evolversi dell'emergenza sanitaria Covid-19 in corso;

4. **di prendere atto** che il versamento del tributo in argomento è effettuato in "autoliquidazione", mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base dell'avviso di pagamento inviato dall'Ente ai contribuenti, nonché mediante sistema PagoPA, secondo le direttive adottate dal MEF;

4. **di provvedere** alla trasmissione telematica della presente deliberazione mediante l'inserimento del testo nel "Portale del Federalismo Fiscale", ai sensi del combinato disposto dell'Art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997, e dell'Art. 13, commi 13-bis e 15, del

D.L. n.201/2011 e ss.mm.ii., così come disposto dall'articolo unico, comma 10, lettera e), della Legge n.208/2015;

5. **di disporre** infine che vengano adottate tutte le iniziative idonee affinché venga assicurata la più ampia diffusione della presente a favore dei contribuenti.

Indi, in prosieguo, con voto unanime

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di ottemperare quanto prima ai richiamati obblighi di legge

### **PROPONE**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 TUEL.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Emanuela Mari

*Atto firmato digitalmente*

IL SEGRETARIO GENERALE

Pompeo Savarino

*Atto firmato digitalmente*

## **PROPOSTA N. 42 del 23/03/2021.**

### **PARERE TECNICO**

**Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE RELATIVE  
ALLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – PER L'ESERCIZIO 2021.**

---

Per la regolarità tecnica della presente, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni si esprime il seguente parere:

Sintesi parere: **favorevole**

Civitavecchia, 16/04/2021

Il Dirigente  
Francesco Battista / Infocert Spa  
*(Atto firmato digitalmente)*

## PROPOSTA N. 42 DEL 23/03/2021.

### PARERE CONTABILE

**Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – PER L'ESERCIZIO 2021.**

---

#### SETTORE SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime il seguente parere.

Sintesi parere: favorevole

Dettaglio impegno ove richiesto:

<b>Esercizio-Residuo</b>	<b>Cod. Mecc. Capitolo</b>	<b>Des. Capitolo</b>	<b>Atto</b>	<b>Impegno Accertamento</b>	<b>Importo</b>	<b>Siope</b>

Civitavecchia, 16/04/2021

Il Dirigente  
Francesco Battista / Infocert Spa  
(Atto firmato digitalmente)

**PROPOSTA N. 42 DEL 23/03/2021**

**PARERE CONFORMITÀ**

**Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE RELATIVE  
ALLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – PER L'ESERCIZIO 2021.**

---

Parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario Generale  
Savarino Pompeo / Infocert Spa  
*(Atto firmato digitalmente)*



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

## SEGRETERIATO GENERALE

*Ufficio supporto agli organi istituzionali e contratti*  
**CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO**

### PARERE

**OGGETTO: Proposta n° 42 del 23/03/2021: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – PER L’ESERCIZIO 2021”;**

La Conferenza, riunitasi in data 26/04/2021

Accertata la presenza del numero legale necessario

Esaminati gli atti, la Conferenza Capigruppo si esprime come segue:

**FAVOREVOLI:** Boschini, Mecozzi, Pepe, Morbidelli, Petrelli

**ASTENUTI:** -----

**CONTRARI:** Piendibene, Attig, Lucernoni, Palombo

Il provvedimento viene trasmesso all’attenzione del prossimo Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale

*Dott.ssa Emanuela Mari*

---

Città di Civitavecchia

SEGRETERIATO GENERALE - Ufficio supporto agli organi istituzionali e contratti

Piazzale Guglielmotti, 7 – Tel: +39 0766 590001/288

Email: [letizia.pirisi@comune.civitavecchia.rm.it](mailto:letizia.pirisi@comune.civitavecchia.rm.it) / [alexandra.canestrari@comune.civitavecchia.rm.it](mailto:alexandra.canestrari@comune.civitavecchia.rm.it)

PEC: [comune.civitavecchia@legalmail.it](mailto:comune.civitavecchia@legalmail.it)



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

**SEGRETARIATO GENERALE**

*Ufficio di supporto agli organi istituzionali e contratti*

**COMMISSIONE BILANCIO**

**PARERE**

**OGGETTO: Proposta n° 42 del 23/03/2021: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – PER L’ESERCIZIO 2021”;**

La Commissione Bilancio, riunitasi in data 22/04/2020

Accertata la presenza del numero legale necessario

Esaminati gli atti, la Commissione Bilancio si esprime come segue:

**FAVOREVOLI: CACCIAPUOTI, PEPE, BOSCHINI, MORBIDELLI**

**ASTENUTI: FRASCARELLI, ATTIG**

**CONTRARI: LECIS, PIENDIBENE**

Il provvedimento viene trasmesso all’attenzione del prossimo Consiglio Comunale.

**IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE**

*Elisa Pepe*

---

Città di Civitavecchia

SEGRETARIATO GENERALE - Ufficio supporto agli organi istituzionali e contratti

Piazzale Guglielmotti, 7 – Tel: +39 0766 590001/288

Email: [letizia.pirisi@comune.civitavecchia.rm.it](mailto:letizia.pirisi@comune.civitavecchia.rm.it) / [alexandra.canestrari@comune.civitavecchia.rm.it](mailto:alexandra.canestrari@comune.civitavecchia.rm.it)

PEC: [comune.civitavecchia@legalmail.it](mailto:comune.civitavecchia@legalmail.it)



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

## Tariffe relative all'applicazione della Tassa sui Rifiuti "TARI" - ANNO 2021

### A – UTENZE DOMESTICHE – Tariffa annuale

Nucleo familiare	Quota fissa (€uro/mq)	Quota variabile (€uro)
1 componente	€ 1,83	€ 45,06
2 componenti	€ 2,00	€ 122,51
3 componenti	€ 2,17	€ 156,66
4 componenti	€ 2,34	€ 188,70
5 componenti	€ 2,48	€ 258,40
6 o più componenti	€ 2,61	€ 313,32

### B – UTENZE NON DOMESTICHE – Tariffa annuale

Utenze NON Domestiche CATEGORIE di Attività		Tariffa Annuale		
		Quota fissa (€uro/mq)	Quota variabile (€uro/mq)	Tariffa TOTALE (€uro/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 2,77	€ 2,03	€ 4,80
2	Cinematografi e teatri	€ 3,01	€ 2,20	€ 5,21
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 1,72	€ 1,28	€ 2,99
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 5,29	€ 3,87	€ 9,15
5	Stabilimenti balneari	€ 4,62	€ 3,38	€ 8,01
6	Esposizioni, autosaloni	€ 3,11	€ 2,24	€ 5,35
7	Alberghi con ristorante	€ 8,74	€ 6,37	€ 15,11
8	Alberghi senza ristorante	€ 6,52	€ 4,75	€ 11,28
08.1	Bed&Breakfast con servizio di prima colazione	€ 5,25	€ 3,82	€ 9,07
08.2	Affittacamere senza servizio prima di colazione	€ 4,53	€ 3,28	€ 7,81
9	Casa di cura e riposo	€ 7,83	€ 5,70	€ 13,53
10	Ospedali	€ 9,06	€ 6,59	€ 15,65
11	Uffici, agenzie	€ 7,57	€ 5,51	€ 13,07
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	€ 6,17	€ 4,47	€ 10,64
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 6,82	€ 4,97	€ 11,79
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 8,18	€ 5,92	€ 14,11
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 5,63	€ 4,05	€ 9,68
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 7,38	€ 5,36	€ 12,74
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 5,86	€ 4,26	€ 10,11
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 5,08	€ 3,68	€ 8,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 5,67	€ 4,12	€ 9,80
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 4,13	€ 3,01	€ 7,14
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,93	€ 1,42	€ 3,36
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 12,05	€ 8,77	€ 20,82
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 12,02	€ 8,75	€ 20,77
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 11,10	€ 8,07	€ 19,16
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 11,79	€ 8,57	€ 20,36
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 10,66	€ 7,73	€ 18,39
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 15,58	€ 11,31	€ 26,89
28	Ipermercati di generi misti	€ 10,14	€ 7,36	€ 17,50
29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 12,76	€ 9,27	€ 22,03
30	Discoteche, night club	€ 8,59	€ 6,24	€ 14,83



# **CITTÀ DI CIVITAVECCHIA**

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

**RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA  
AI FINI DELLA DETERMINAZIONE CON METODO  
NORMALIZZATO DELLE TARIFFE TARI  
PER L'ESERCIZIO 2021**

*(Art. 1, commi 651 e 654, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.)*



## Sommario

INTRODUZIONE .....	3
1 - SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE.....	6
1.1 - Trend storico produzione R.S.U.....	7
1.2 - Analisi dei fabbisogni standard .....	9
2 - INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO .....	10
2.1 - Dati ricavabili dal PEF secondo il metodo MTR.....	12
2.2 - Riduzioni ed Agevolazioni.....	14
2.3 - Individuazione dei costi finali da coprire in tariffa.....	15
3 - LE TARIFFE .....	16
3.1 - Ripartizione dei costi tra le Utenze Domestiche e NON Domestiche .....	16
3.2 - Copertura costi-gettito .....	18
3.3 - La determinazione dei "coefficienti K" .....	19
3.4 - Le tariffe per le Utenze Domestiche (UD) .....	20
3.5 - Le tariffe per le Utenze NON Domestiche (UND) .....	23
3.6 - Approvazione delle tariffe e adempimenti formali .....	29
Allegato "A" -     Coeff. di produzione per le Utenze Domestiche DPR n. 158/1999	
Allegato "B" -     Coeff. di produzione per le Utenze NON Domestiche DPR n. 158/1999	

## INTRODUZIONE

Con l'Art. 1, commi 639-703, della Legge n. 147/2013, è stata introdotta, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, Tassa sui Rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES).

In seguito l'Art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Altresì, l'Art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, ha attribuito all'**Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)**, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

Tra i principali obiettivi che l'ARERA si è prefissata, c'è il generale miglioramento della gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e di tutte le altre fasi connesse, tra cui rientrano anche la gestione delle tariffe, la bollettazione e il rapporto con gli utenti.

La soluzione prospettata è una omogeneizzazione della gestione, che oggi appare invece piuttosto frammentata visto l'elevato numero di soggetti che si occupano del servizio di gestione dei rifiuti. Il contesto, poi, risulta ancora più articolato e complesso se si considerano i numerosi Enti di governo con cui gli stessi Gestori si rapportano.

Per garantire la corretta diffusione e la trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi, ARERA ritiene fondamentale acquisire il maggior numero di dati possibili ed in quest'ottica sono stati adottati una serie di provvedimenti che possiamo così brevemente ricordare:

- **delibera GOP 35/08**, con cui è stato istituito un elenco con l'anagrafica completa degli esercenti dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, successivamente estesa anche agli esercenti del servizio idrico integrato, costantemente aggiornata;
- **deliberazione n. 226/2018/R/RIF**, con cui si dispone l'avvio del procedimento per la regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e per la raccolta di tutti i dati e le informazioni in tale ambito;
- **deliberazione n. 715/2018/R/rif**, con cui sono stati estesi gli obblighi di anagrafica, di cui al primo punto precedente, al settore dei rifiuti urbani e, più in particolare, ai gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che lo compongono e agli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali;
- **determinazione n. 3/DRIF/2019**, con cui è stata prevista una raccolta dati finalizzata all'acquisizione, da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2018 svolgevano l'attività di raccolta e trasporto e/o spazzamento delle strade, di informazioni in materia di qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo tra le informazioni richieste anche quelle inerenti la qualità del servizio di riscossione;
- **determinazione n. 4/DRIF/2019**, relativa a una specifica raccolta dati a cui sono tenuti a partecipare i soggetti che al 31 dicembre 2018 svolgevano esclusivamente l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, non essendo espressamente ricompresi tra i soggetti interessati dagli obblighi della citata determinazione 3/DRIF/2019.

Per quanto concerne le **novità in ambito tariffario**, con la **Deliberazione n. 443/2019/R/rif** del 31 ottobre 2019 di ARERA, sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico

Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato "...dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione.

A questa si sono aggiunte la deliberazione di ARERA n. 57/2020/R/RIF del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, nonché la deliberazione n. 2/2020/R/RIF del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti.

Ad oggi, se per la redazione del PEF dal 1° gennaio 2020 gli Enti locali sono stati chiamati ad adottare il nuovo **MTR (Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti)**, per quanto concerne la definizione della tariffe, in attesa di nuove deliberazioni da parte di ARERA, rimane valido il c.d. **metodo normalizzato**, di cui al D.P.R. n. 158/1999 e ss.mm.ii..

Il richiamo del D.P.R. n. 158 del 1999 all'interno della disciplina della TARI presuppone che il tributo risulti compatibile, almeno in linea di massima, con la metodologia contenuta in tale decreto. Questo presupposto appare, peraltro, assicurato dal fatto che le disposizioni contenute nella Legge n. 147/2013 si pongono in netta sintonia, per quanto riguarda gli aspetti tariffari, con le linee portanti della TIA1 (e della TIA2).

Si può, infatti, rimarcare come nella TARI:

- a) il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (comma 651, Art. 1, Legge n. 147/2013);
- b) il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- c) le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (comma 652, Art. 1, Legge n. 147/2013);
- d) la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento (comma 4 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (TIA1) e il comma 4 dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (TIA2));

La piena compatibilità del D.P.R. n. 158 del 1999 con le disposizioni recate dalla Legge n. 147/2013 fa sì che l'analisi degli aspetti tariffari del tributo possa esser svolta direttamente sulla base dello stesso D.P.R. n. 158 del 1999, limitando i richiami delle norme della TARI a un ruolo, almeno di regola, confermativo di quanto prescritto dal vigente metodo normalizzato.

La tariffa di riferimento rappresenta, come specificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria

applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Inoltre, l'art. 3, comma 2, specifica che *“La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”*.

L'art. 4, comma 3, prescrive infine che *“La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”*.

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

La presente Relazione costituisce, pertanto, l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 22 del 1997; art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999), ai sensi del quale *“Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente”*.

## 1 - SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE

Il servizio dei rifiuti urbani del Comune di Civitavecchia viene gestito dal 13.10.2017 dalla società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. (in seguito anche CSP) società interamente partecipata dal Comune di Civitavecchia, con Contratto di Servizio stipulato il 13/10/2017 e aggiornato, con successivi *addendum* del 31.05.2019, giusta DGC n. 121 del 23.05.2019 e del 07.12.2020, giusta DGC n. n. 162 del 03.12.2020.

La CSP in base a tale contratto assicura il servizio di raccolta e trasporto a trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, conferiti dagli utenti nei cassonetti e/o sparsi nelle immediate vicinanze ed altresì nei contenitori/sacchi eventualmente posti a disposizione per il servizio di raccolta differenziata sia in modalità stradale con contenitori di prossimità, sia domiciliare (cosiddetto "Porta a Porta") nelle zone in cui questo è stato applicato come sperimentazione pilota per successiva implementazione sull'intero territorio comunale. **Il servizio di raccolta "porta a porta", giusta DGC n. 165 del 01.10.2018, è stato avviato nel mese di febbraio 2019 ed esteso a regime a tutto il territorio comunale dal mese di maggio 2019.**

Il servizio di **raccolta e trasporto a trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani** viene eseguito con frequenza giornaliera. La Domenica l'attività viene svolta con servizi ridotti al fine di garantire la raccolta nelle zone di particolare sensibilità.

La CSP provvede al **trasbordo dei rifiuti dai mezzi di raccolta** provenienti dal servizio urbano in mezzi di maggiori dimensioni destinati al trasporto presso gli impianti di trattamento/smaltimento, tramite apposito impianto realizzato dal Comune di Civitavecchia e posto a disposizione della CSP per la gestione.

Nell'ambito dei servizi di raccolta rifiuti la CSP gestisce altresì l'**Ecocentro comunale** dando possibilità ai cittadini di smaltire in maniera gratuita rifiuti la cui natura (ingombranti, RAEE, ecc.) non ne permette lo smaltimento attraverso il conferimento nei contenitori stradali.

Per gli utenti domestici intenzionati a liberarsi di oggetti non gestibili con le normali attività di smaltimento la stessa società provvede a porre a disposizione il **servizio di Raccolta Ingombranti Domiciliare** tramite il quale il cittadino richiede che vengano presi gli oggetti suddetti, dagli operatori della raccolta, presso la propria abitazione.

La CSP altresì ha il compito di svolgere il **servizio di spazzamento** che consiste nelle operazioni di pulizia manuale e/o meccanizzata garantendo l'effettuazione del servizio sulle aree di uso pubblico nell'ambito territoriale del Comune di Civitavecchia.

Oltre all'operatività diretta al servizio dell'utenza, la Società svolge servizi ausiliari quali:

- lavaggio e rifornimento mezzi,
- manutenzione e sanificazione cassonetti.

In sintesi, nel **contratto di servizio fra l'Ente socio unico e CSP**, sono ricompresi tutti i costi attinenti il servizio integrato di igiene urbana, ad eccezioni delle componenti di seguito elencate che rimangono a carico del bilancio comunale:


- costo di accesso agli impianti di TMB (trattamento meccanico-biologico) per il conferimento dei rifiuti indifferenziati;
- costo di trasporto e accesso agli impianti trattamento per il conferimento dei rifiuti organici;
- costi relativi alla riscossione, accertamento, notifica e riscossione coattiva della Tassa sui rifiuti.

## 1.1 - Trend storico produzione R.S.U.


Si riepiloga a seguire il trend storico dei livelli di raccolta dei R.S.U. sulla base dei dati **pubblicati da ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**:

Anno	Dato relativo a:	Popolazione	RD (t)	Tot. RU (t)	RD (%)	RD Pro capite (kg/ab.*anno)	RU pro capite (kg/ab.*anno)
2019	Comune di Civitavecchia	52.806	11.023,87	27.258,67	40,44	208,76	516,20
2018	Comune di Civitavecchia	52.716	2.947,54	28.310,53	10,41	55,91	537,04
2017	Comune di Civitavecchia	52.671	1.630,57	25.220,55	6,47	30,96	478,83
2016	Comune di Civitavecchia	52.816	2.127,78	27.145,11	7,84	40,29	513,96
2015	Comune di Civitavecchia	52.991	2.573,94	27.819,96	9,25	48,57	524,99
2014	Comune di Civitavecchia	53.069	2.698,05	27.575,90	9,78	50,84	519,62
2013	Comune di Civitavecchia	52.911	3.415,50	28.432,64	12,01	64,55	537,37
2012	Comune di Civitavecchia	51.261	1.454,69	27.043,24	5,38	28,38	527,56
2011	Comune di Civitavecchia	51.229	2.656,81	30.122,07	8,82	51,86	587,99
2010	Comune di Civitavecchia	52.294	2.012,76	29.148,72	6,91	38,49	557,40

### Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Civitavecchia




### Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Civitavecchia




Altresi, a seguire il dettaglio sul **livello della raccolta differenziata**:

Anno	Altro RD	Ingombranti misti	Carta e cartone	Frazione Organica	Legno	Metallo	Plastica	RAEE	Selettiva	Tessili	Vetro	Rifiuti da C&D	Pulizia stradale a recup.
2019	120,64	-	3.327,83	4.703,65	1,39	130,89	484,09	0,55	8,34	130,22	2.062,87	53,42	-
2018	5,37	-	933,76	226,59	462,58	59,16	413,22	118,19	4,23	81,22	553,86	89,36	-
2017	0,10	-	936,70	353,83	-	37,68	42,28	19,66	3,53	115,34	77,95	43,50	-
2016	5,61	35,38	857,70	350,73	83,92	3,97	120,53	27,27	2,91	110,56	214,48	314,72	-
2015	-	-	796,88	369,43	216,22	14,65	399,80	81,42	4,49	-	691,05	-	-
2014	2,28	-	887,77	527,59	181,94	2,51	335,62	67,39	-	107,18	585,77	-	-
2013	-	-	1.120,84	773,91	293,65	40,97	368,98	21,07	10,19	104,37	681,52	-	-
2012	-	-	106,93	266,62	162,05	92,34	232,31	54,01	7,59	5,22	527,62	-	-
2011	-	-	1.003,64	96,25	313,45	38,49	389,12	83,79	5,60	94,84	631,63	-	-
2010	-	-	999,80	0,64	13,94	5,76	366,22	37,40	3,92	-	585,08	-	-

### Ripartizione percentuale della RD per frazione - Comune di Civitavecchia, anno 2019



### Ripartizione del pro capite di RD per frazione - Comune di Civitavecchia, anno 2019



## 1.2 - Analisi dei fabbisogni standard

Sulla scorta dei dati dei fabbisogni standard, comunicato da ogni Ente per mezzo dell'apposito applicativo SOSE, è stato calcolato il costo standard del servizio, attraverso l'applicativo elaborato da IFEL e disponibile sul proprio portale, secondo le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 - Ministero Economia e Finanze del 08.02.2018.

<b>Dati Comune</b>	Comune	<b>CIVITAVECCHIA</b>
	Regione	Lazio
	Cluster cui il Comune ha maggior probabilità di appartenere	Cluster 1 - Poli urbani
	Popolazione residente	52671
	Quantità di rifiuti in tonnellate (N)	↻ 28449

	Unità di misura	Coefficiente € per Ton (A)	Valore del comune (B)	Componente del costo standard
				<b>A</b>
Costante		130,45		130,45
Cluster	-	38,49	-	38,49
Economie/diseconomie di scala	-	-	-	0,05
Fattori di contesto	-	-	-	62,76
				<b>A*B</b>
<i>Dotazione regionale infrastrutture</i>				
Impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	n.	-1,88	2	-3,76
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	4,17	12	50,03
Discariche	n.	-2,53	4	-10,12
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato	%	1,04	7,72	8,01
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	%	-0,13	13,10	-1,71
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali	%	-0,22	13,38	-2,9
<i>Forma di gestione del servizio</i>				
Presenza di gestione associata	Si/No	5,82	No	▼ 0
<i>Modalità di gestione del servizio</i>				
Presenza della raccolta domiciliare	Si/No	14,71	Si	▼ 14,71
Presenza dei centri di raccolta	Si/No	-31,95	↻ No	▼ 0
Presenza della raccolta su chiamata	Si/No	10,49	Si	▼ 10,49
<i>Contesto domanda/offerta</i>				
Raccolta differenziata nell'anno in corso	%	-	↻ 50	75,13
Distanza tra il comune e gli impianti	Km	0,18	48,63	8,58
<b>Costo standard unitario (C)</b>				
	€ per ton			380,21
<b>Costo standard complessivo (D=N*C)</b>				
	€			10.816.702



## 2 - INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 654 dell'Art 1 della Legge n. 147/2013, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

L'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:

- il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);
- le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3).

Nel PEF vanno dunque inserite tutte e sole le voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158 del 1999, cosicché:

- ✓ nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF;
- ✓ nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;
- ✓ le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo D.P.R. n. 158 del 1999 e pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso - maggiore o minore - di quanto è previsto dal metodo.

Il punto 2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla loro natura - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale - con ulteriori articolazioni al loro interno.

Per ciò che concerne nello specifico l'individuazione dei costi del servizio, le disposizioni del DPR n. 158/1999 sono state di recente superate dalla **Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF** (e da successive disposizioni dell'Autorità ad essa consequenziali e/o complementari).

Il tributo comunale sui rifiuti **deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani**, così come individuati dalla Delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF e/o successive disposizione di legge o di natura regolamentare in materia, nonché dei costi di cui all'Art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costi di apertura, gestione e chiusura degli impianti di smaltimento), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base di un apposito **PEF - Piano Economico Finanziario**, redatto secondo la disciplina sopra richiamata dal soggetto cui è affidato il servizio di gestione dei rifiuti, ed implementato dei dati di competenza dell'Ente comunale, nonché allegato alla Deliberazione di Consiglio di approvazione delle tariffe, nel quale vengono evidenziati le componenti di costo da coprire per mezzo del gettito tributario.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'ARERA, in continuità con il DPR n. 158/1999, e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza ed omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende:

- a) Spazzamento e lavaggio strade,
- b) Raccolta e trasporto rifiuti urbani,
- c) Gestione tariffe e rapporti con gli utenti,
- d) Trattamento e recupero dei rifiuti urbani,
- e) Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Entrate a copertura dei COSTI VARIABILI	Entrate a copertura dei COSTI FISSI
+ costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati + costo trattamento e smaltimento + costo trattamento e recupero + costo raccolta dei rifiuti differenziati + costi operativi incentivanti variabili - ricavi derivanti da corrispettivi CONAI + coefficiente di gradualità e componente a conguaglio relativa ai costi variabili "a-2" - proventi della vendita di materiale e energia derivante da rifiuti	+ costo spazzamento e lavaggio + costi comuni + costo d'uso del capitale + costi operativi incentivanti fissi + coefficiente di gradualità e componente a conguaglio relativa ai costi fissi "a-2"

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'Art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 e ss.mm.ii.. **Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.**

## 2.1 - Dati ricavabili dal PEF secondo il metodo MTR

Ai sensi della Delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF, la società *in house* CSP srl, in qualità di "Gestore", ha presentato il c.d. "PEF grezzo", unitamente alla dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentate dell'azienda.

Sulla base dei dati comunicati formalmente dal Gestore, il Comune di CIVITAVECCHIA, in qualità di ente territorialmente competente ("ETC"), ha redatto il PEF definitivo, integrando quest'ultimo con i dati relativi ai costi in capo all'ETC, specificatamente dettagliati nella Relazione di accompagnamento. A questa è stato allegato il parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario quale validazione del PEF, ai sensi dell'Art. 6 della Delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF.

Pertanto, sulla base della **proposta DCC n. 41/2021**, è in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF TARI per l'esercizio di riferimento, secondo il metodo "MTR", nelle risultanze sintetizzate nelle tabelle a seguire.

Voci di Costo/Ricavo	G/E	PEF 2020	PEF 2021
<i>Riferimento base dati</i>		<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2019</i>
<b>CRT</b> - raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati	G	1.231.752,51	1.696.346,00
<b>CTS</b> - trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	G/E	2.049,02	2.312.684,24
<b>CTR</b> - trattamento e recupero dei rifiuti urbani		-	-
<b>CRD</b> - raccolta e trasporto frazioni differenziate	G	3.285.731,75	4.774.575,94
<b>b(AR)</b> - Proventi da vendita di materiale ed energia	G	-	- 1.674,92
<b>ARconai</b> - Ricavi riconosciuti dal CONAI	G	- 31.909,95	- 613.002,80
<b>b(1+ω)</b> - Fattore di Sharing	G	0,33	0,33
<b>b(1+ω)ARconai</b> - Ricavi riconosciuti dal CONAI dopo sharing	G	- 10.530,28	- 202.290,92
<b>(1+γ)RCTV/r</b> - Componente a conguaglio relativa ai costi variabili	G/E	-	- 2.014.153,55
Oneri relativi all'IVA indetraibile	E	670.108,80	752.723,50
<b>ΣTVa - Totale entrate tariffarie relativa ai COSTI VARIABILI</b>		<b>5.179.111,80</b>	<b>7.318.210,29</b>

Voci di Costo/Ricavo	G/E	PEF 2020	PEF 2021
<i>Riferimento base dati</i>		<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2019</i>
<b>CSL</b> - spazzamento e lavaggio	G	1.530.923,27	1.915.010,72
<b>CARC</b> - gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	G/E	1.140.446,60	1.167.332,51
<b>CGG</b> - costi generali di gestione	G	2.633.987,99	4.235.891,80
<b>CCD</b> - quota di crediti inesigibili	G	-	-
<b>COal</b> - altri costi	G	-	-
<b>Amm</b> - ammortamenti	G	24.270,00	35.948,63
<b>Acc</b> - accantonamenti			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-
- di cui per crediti	E	3.154.554,18	1.804.104,96
- di cui per rischi e oneri relativi al contratto di affidamento	G	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-
<b>R</b> - remunerazione del capitale investito netto	G	113.514,46	136.913,31
<b>Rlic</b> - remunerazione delle immobilizzazioni in corso	G	7.924,00	9.159,64
<b>(1+γ)RCTF/r</b> - Componente a conguaglio relativa ai COSTI FISSI	G/E	273.893,36	1.555.263,19
Oneri relativi all'IVA indetraibile	E	419.876,58	331.892,50
<b>ΣTFa - Totale entrate tariffarie relativa ai COSTI FISSI</b>		<b>9.299.390,45</b>	<b>11.191.517,26</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTFa</b>		<b>14.478.502,25</b>	<b>18.509.727,55</b>

A seguito della computazione dei costi complessivi come sopra individuati, il metodo MTR all'Art. 4.1 prevede un **limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**.

Sulla scorta dell'applicazione del limite di crescita di cui all'Art. 4.1 MTR, il costo complessivo viene rideterminato, applicando, altresì, il limite di cui all'Art. 3 MTR, concernente il limite di crescita delle componenti di costo variabile.

Voci di Costo/Ricavo	G/E	PEF 2020	PEF 2021
<i>Riferimento base dati</i>		<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2019</i>
<b><math>\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa</math></b>		<b>14.478.502,25</b>	<b>18.509.727,55</b>
<b>Deroga ex Art. 107 comma 5 D.L. 18/2020:</b>		-	-
- differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020		-	- 1.333.808,22
- differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020		-	1.021.533,99
<b><math>\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa</math> (ex deliber 443/2019, 238/2020 e 493/2020)</b>		<b>14.478.502,25</b>	<b>18.197.453,32</b>
$\Sigma Ta-1$ - totale costi PEF esercizio precedente		14.790.776,48	14.478.502,25
$\Sigma Ta / \Sigma Ta-1$ - rapporto costi totali su esercizio precedente		0,979	1,257
$(1+p)$ - coeff. crescita MAX tariffe		1,016	1,016
<b><math>\Sigma Tmax</math> - entrate tariffarie MAX applicabili</b>		<b>15.027.428,90</b>	<b>14.710.158,29</b>
<b>delta (<math>\Sigma Ta - \Sigma Tmax</math>)</b>		- 548.926,65	3.487.295,03
<b><math>\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa</math> nel rispetto del limite di crescita</b>		<b>14.478.502,25</b>	<b>14.710.158,29</b>
<b>Riclassificazione dei costi per rispetto condizione Art. 3 MTR</b>			
Riclassifica TVa		<b>6.353.048,18</b>	<b>5.984.402,07</b>
Riclassifica TFa		<b>8.125.454,07</b>	<b>8.725.756,22</b>

**N.B.!!** Per il solo PEF 2021, è prevista anche la deroga ex Art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii., ovvero nel saldo complessivo viene computato anche il conguaglio relativo alla differenza fra il PEF 2019 e il PEF 2020, pari a **-312.274,23**.

Vengono, quindi, riportate a seguire la risultanze finali del PEF per l'esercizio di riferimento con un costo operativo complessivo da coprire pari a € **14.710.158,29**.

metodo MTR	Costi FISSI	Costi VARIABILI	TOTALE
<b>PEF Anno 2019</b>	7.103.920,08	7.686.856,40	<b>14.790.776,48</b>
<b>PEF Anno 2020</b>	8.125.454,07	6.353.048,18	<b>14.478.502,25</b>
<b>PEF Anno 2021</b>	8.725.756,22	5.984.402,07	<b>14.710.158,29</b>

Il costo massimo del servizio sopra evidenziato, costruito secondo il metodo "MTR", non rappresenta però l'importo finale valido ai fini della definizione delle tariffe per l'esercizio di riferimento. Infatti, in ottemperanza al comma 654 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., a questo è necessario aggiungere altre voci di costo/ricavo non ricomprese dal metodo MTR, fra cui la stima del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni previste a norma di legge dai commi 656-659 della medesima Legge n. 147/2013.

## 2.2 - Riduzioni ed Agevolazioni

Le riduzioni e le agevolazioni comportano in generale un minor introito da tariffa. Va peraltro operata una netta distinzione tra le prime e le seconde, perché diversa è l'incidenza sul presente PEF.

### RIDUZIONI

Rientrano tra le riduzioni in senso stretto quegli abbattimenti della misura tariffaria rispetto all'ammontare ordinario da applicare a talune fattispecie che presentano una minor attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del pubblico servizio di gestione dei rifiuti. In questo insieme si collocano le ipotesi previste ai commi 649, 657, 658 e 659 dell'Art. 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., ossia:

- Comma 649 Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- Comma 657 Riduzione non superiore al 60% della tariffa per le zone in cui non è effettuata la raccolta, determinata, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;
- Comma 658 Riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- Comma 659 Riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
- abitazioni con unico occupante;
  - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - fabbricati rurali ad uso abitativo;
  - attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

Proprio perché esse presentano una minor attitudine a fruire del servizio pubblico, il minor gettito che ne deriva non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del tributo, cosicché per assicurare l'integrale copertura dei costi, il minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del PEF finale.

Sulla scorta dei dati riferiti all'esercizio precedente attualmente presenti nell'anagrafe tributaria ai fini TARI, l'ammontare complessivo delle superfici oggetto delle riduzioni, comportano in termini di gettito previsionale da coprire, un ammontare pari ad € 144.105,27 per l'esercizio 2021.

Riduzioni di Legge	Q.ta Fissa	Q.ta Variabile	Totale
<i>Art. 1 - Legge n. 147/2013</i>			
comma 656 - Riduzione per mancato svolgimento del servizio			€ -
comma 657 - Riduzione per distanza da cassonetti o zona di raccolta	€ 465,70	€ 551,99	€ 1.017,69
comma 658 - Compostaggio domestico		€ 712,09	€ 712,09
comma 659 - lett. A) abitazioni con unico occupante			€ -
comma 659 - lett. B) uso stagionale UD	€ 63.703,19	€ 78.102,86	€ 141.806,05
comma 659 - lett. C) uso stagionale UND	€ 256,66	€ 312,78	€ 569,44
comma 659 - lett. D) residenti all'estero			€ -
comma 659 - lett. E) fabbricati rurali			€ -
UD - Superfici Esenti			€ -
UND - Superfici Esenti			€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 64.425,55</b>	<b>€ 79.679,72</b>	<b>€ 144.105,27</b>

## AGEVOLAZIONI

Del tutto diversa è invece la situazione concernente le ulteriori riduzioni ed esenzioni atipiche deliberate dal consiglio comunale ai sensi del comma 660 dell' Art. 1 della Legge n. 147/2013.

Per tali agevolazioni la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Le agevolazioni in esame possono essere inserite fra i costi finali del PEF, purché controbilanciate da un eguale contributo a carico del Comune e quindi con apposite autorizzazioni di spesa sul bilancio.

La stima per l'esercizio di riferimento delle agevolazioni deliberate sono, in termini di gettito previsionale, pari ad € 985.550,92.

Altre Agevolazioni	Q.ta Fissa	Q.ta Variabile	Totale
<i>comma 660 - Art. 1 - Legge n. 147/2013</i>			
UND - 30% PER ALBERGHI CON SUPERFICIE > 1.000 MQ		€ 48.143,79	€ 48.143,79
UND - 50% PER LUOGHI DI CULTO ATTIVITA' SOCIALI-RICREATIVE SENZA SC	€ 3.070,53	€ 3.336,73	€ 6.407,26
UND - 50% PER ONLUS			€ -
UND - 50% PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE SU PROPRIETA' COMUNALI			€ -
UND - 50% PER CENTRI SOCIALI (DELIBERA COMMISSARIALE 29/2013)	€ 565,25	€ 615,13	€ 1.180,38
UND - RIDUZIONE SPECIALE 2021 PER EMERGENZA COVID-19		€ 929.819,49	€ 929.819,49
<b>Totale</b>	<b>€ 3.635,78</b>	<b>€ 981.915,14</b>	<b>€ 985.550,92</b>

Si specifica a tal proposito che per il solo anno 2021, in ragione dell'emergenza sanitaria COVID-19, per le sole Utenze NON Domestiche, viene riconosciuta una **riduzione una tantum della sola parte variabile della tariffa**, differenziata per categoria, secondo le percentuali indicate all' Art. 37 del Regolamento.

### 2.3 - Individuazione dei costi finali da coprire in tariffa

Si riepilogano a seguire le componenti di costo finali da finanziarie con la tariffa, suddivisa in:

- costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio;
- costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti.

I costi finali da finanziarie a tariffa devono, quindi, tener conto delle seguenti componenti:

- Costi PEF computati secondo Metodo MTR (Delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF);
- Contributo MIUR accertato nell'esercizio N-2;
- Entrate da recupero evasione incassate nell'esercizio N-2;
- Riduzioni *ex lege* da computare a tariffa ai sensi dei commi 656-659 della Legge n. 147/2013.

	+/-	Costi FISSI	Costi VARIABILI	TOTALE
<b>PEF secondo Metodo MTR</b>	+	8.725.756,22	5.984.402,07	<b>14.710.158,29</b>
<b>Contributo MIUR</b>	-	44.582,14		44.582,14
<b>Entrate da Accertamento</b>	-	431.408,19		431.408,19
<b>Riduzioni ex lege</b>	+	64.425,55	79.679,72	144.105,27
<b>TOTALE</b>	=	<b>8.314.191,44</b>	<b>6.064.081,79</b>	<b>14.378.273,23</b>

### 3 - LE TARIFFE

#### 3.1 - Ripartizione dei costi tra le Utenze Domestiche e NON Domestiche

Il PEF individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. Le delibere tariffarie sono invece finalizzate a ripartire i costi indicati dal PEF tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, come indicati dal PEF, tra le due macrocategorie di Utenze Domestiche e Utenze NON Domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999), cosicché ne risulta la seguente quadripartizione:

	Utenze Domestiche (UD)	Utenze NON Domestiche (UND)
Costi Fissi (CF)	CFd	CFnd
Costi Variabili (CV)	CVd	CVnd

- Le **Utenze Domestiche** sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari, suddivise in n. 6 categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);
- Le **Utenze NON Domestiche** ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:
  - le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;
  - le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme);

Per il Comune di CIVITAVECCHIA, contraddistinto da un numero di residenti superiore a 5.000 abitanti, le **Utenze NON Domestiche** sono differenziate in relazione all'attività svolta in n. 30 diverse tipologie (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999).

Al fine di definire un criterio razionale di ripartizione dei costi, in ottemperanza dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, e constatato che, allo stato attuale, la CSP srl, società *in house* dell'Ente Comunale concessionaria del servizio di gestione, raccolta e smaltimento, non dispone di sistemi in grado di individuare per ciascuna delle categorie di cui sopra l'esatta quantità di produzione di rifiuti solidi urbani, si è scelto di utilizzare la base dati anagrafica del ruolo tributario.

Sulla scorta della ripartizione occorsa in seno all'ultimo piano tariffario approvato, si evince come la bollettazione del saldo TARI, effettuata nell'esercizio precedente, ha presentato le seguenti percentuali:

- Utenze Domestiche                      52,00%
- Utenze NON Domestiche              48,00%

Con riferimento alla copertura dei Costi Variabili, alle percentuali di cui sopra viene compresa una correzione in range di circa  $\pm 5\%$  per la ripartizione fra Utenze Domestiche e Utenze NON Domestiche; tale correzione trova ragion d'essere nella impossibilità, come già detto, da parte del

Gestore di poter estrapolare i dati reali di produzione di rifiuti delle due macrocategorie. Pertanto, si ritiene opportuno calmierare il disallineamento rispetto ai dati aggregati a livello nazionale, sulla scorta di un'analisi che vede in linea generale l'incidenza di produzione rifiuti delle Utenze Domestiche attestarsi in un *range* che va dal 55% al 65%.

L'attività di implementazione portata avanti da parte dal Gestore ha permesso di raggiungere a **Dicembre 2020 un livello di raccolta differenziata pari al 64,83%**.

quantità prodotte in Kg	Anno 2019		Anno 2020	
	Raccolta differenziata	11.023.870	<b>40,44%</b>	13.834.891
Secco residuo	16.234.800	59,66%	7.505.320	35,17%
<b>Totale</b>	<b>27.258.670</b>	100,00%	<b>21.340.211</b>	100,00%

A fronte di tale attività si delinea, pertanto, il seguente schema di ripartizione dei costi di gestione:

	Utenze Domestiche (UD)	Utenze NON Domestiche (UND)	TOTALE
% Costi Fissi (CF)	52,00	48,00	100,00
% Costi Variabili (CV)	52,00	48,00	100,00

Si specifica, a tal proposito, quanto stabilito dal Tar Emilia Romagna, seconda sezione, con la sentenza n. 214 del 08.03.2021, laddove viene sancito che le stime e le presunzioni in materia di TARI non violano i principi comunitari.

È quindi legittima la scelta da parte degli Enti Locali di avvalersi di un sistema presuntivo per la determinazione della tassa rifiuti, laddove nella sostanza il contribuente non può pretendere di pagare sulla base dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico, nonostante nel caso di specie l'attività economica produca rifiuti in misura decisamente inferiore rispetto ai parametri utilizzati dell'amministrazione.

In sostanza, è consentito alle amministrazioni comunali di *"mantenere in essere il sistema tariffario presuntivo che prescinde dal numero degli occupanti"*. Il comune *"può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie"*. Tale sistema *"non appare in contrasto con l'ordinamento euro unitario"*.

La Corte di giustizia europea, la cui interpretazione è stata richiamata nella sentenza sopra citata, ha chiarito che nulla osta al finanziamento del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani fondato su una *"tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio"*, anziché sul *"quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito"*. Dunque, il presupposto e i criteri di calcolo della Tari non sono in contrasto con le regole europee.

L'unico limite posto dalla Corte di giustizia alle autorità nazionali è che le leggi dei singoli Stati non prevedano presunzioni assolute sulla produzione di rifiuti e che consentano sempre ai contribuenti di poter fornire la prova contraria.



### 3.2 - Copertura costi-gettito

L'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

L'importo addebitato al singolo utente è, pertanto, dato dalla somma di due componenti, ossia presenta una struttura c.d. "binomiale":

- a) una **parte fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
- b) una **parte variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Con l'art. 5, comma 2, primo periodo, e l'art. 6, comma 2, primo periodo, del D.P.R. n. 158 del 1999, si dispone di determinare la parte variabile in una tariffa per unità di rifiuto conferito dal singolo utente. La scarsa diffusione dei necessari sistemi di misurazione individuale ha peraltro fatto emergere la necessità, già all'interno del D.P.R. n. 158 del 1999, "per gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti", di rapportare la parte variabile anche a un quantitativo medio ordinario di rifiuto prodotto.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999. Ciò non esclude peraltro la possibilità (non l'obbligo) per "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico" di prevedere con regolamento "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo".

L'entrata destinata a coprire i costi della gestione dei rifiuti urbani, si articola quindi in due distinte forme:

- a) la **TARIFFA-TRIBUTO**, applicata nei comuni che non hanno attivato la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti e nei comuni che, pur attuando la misurazione puntuale, non optino per l'entrata-corrispettivo; **è questo il regime scelto dal Comune di CIVITAVECCHIA**;
- b) la **TARIFFA-CORRISPETTIVO**, applicata solo nei comuni che abbiano attivato la misurazione puntuale e che abbiano specificamente optato, nel regolamento per questa forma di entrata;

Pertanto, **alla quadripartizione dei costi** (distinti in fissi e variabili e imputati alle macrocategorie di utenza domestica e non domestica) **corrisponde un'analoga quadripartizione del gettito** e soprattutto un sistema di equazioni che eguaglia ciascuna delle corrispondenti componenti di gettito e quindi anche il complesso dei costi al gettito globale.

	Utenze Domestiche (UD)	Utenze NON Domestiche (UND)	TOTALE
Costi Fissi (CF)	4.323.379,55	3.990.811,89	8.314.191,44
Costi Variabili (CV)	3.153.322,53	2.910.759,26	6.064.081,79
<b>TOTALE</b>	<b>7.476.702,08</b>	<b>6.901.571,15</b>	<b>14.378.273,23</b>

### 3.3 - La determinazione dei "coefficienti K"

La determinazione delle tariffe relative alle **Utenze Domestiche** si fonda su coefficienti **Ka** (per la parte fissa) e **Kb** (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (superiore a 5.000 abitanti nel caso del Comune di CIVITAVECCHIA) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud.

Mentre il coefficiente **Ka** è invero individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione (tab. 1a e 1b), il parametro **Kb** è invece proposto in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi (tab. 2a e 2b).

Analogamente, per le **Utenze NON Domestiche**, la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale **Kc** (per la parte fissa) e da intervalli di produzione **Kd** (per la parte variabile), entrambi determinati in range compresi tra un massimo e un minimo (tabelle 3a, 3b, 4a, 4c, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999).

La pluralità di possibili valori dei coefficienti **Kb**, **Kc** e **Kd** pone il problema di motivare la scelta compiuta, anche per impedire che - secondo una nota formula individuata dalla Corte Costituzionale - la discrezionalità amministrativa trasmodi in arbitrio.

Sulla scorta di diverse pronunce, che mostrano comunque impostazioni non sempre coincidenti, si possono comunque trarre i seguenti principi di massima:

- a) l'Ente Comunale gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei valori dei coefficienti e quindi non può essere vincolato a valori meccanicamente determinati sulla base di specifiche indagini volte a rilevare l'attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle varie categorie di utenza ubicate sul territorio;
- b) si deve comunque evitare che il comune possa arbitrariamente e immotivatamente individuare valori massimi per talune categorie e minimi per altre, pur all'interno dei limiti individuati dal D.P.R. n. 158 del 1999.

Sotto il primo profilo, non è quindi necessario che i valori dei coefficienti **Kb**, **Kc** e **Kd** siano determinati soltanto all'esito di apposite rilevazioni della produttività media ordinaria delle varie categorie di utenza site sul territorio.

Sotto il secondo profilo, eliminate le situazioni di più stridente e immotivata disparità di trattamento, può ritenersi che il Comune possa muoversi con una certa libertà all'interno dei range individuati dal metodo per i coefficienti **Kb**, **Kc**, e **Kd**, anche se sembra prudentiale evitare di fissare valori troppo prossimi a quelli massimi, per scongiurare eccessive disparità di trattamento tra le varie categorie di utenza, salvo che non sussistano attendibili e specifici motivi per una scelta diversa.

L'Ente può anche derogare ai limiti minimi e massimi indicati dal D.P.R. n. 158 del 1999, a condizione però che dimostri, in base a una specifica e rigorosa indagine, l'esistenza di circostanze particolari e riferite ad una specifica situazione locale e produttiva, che possono non essere state individuate dai compilatori del D.P.R. n. 158 del 1999, che hanno rilevato valori medi-ordinari all'interno di grandi aggregazioni sovraregionali (nord, centro, sud).

### 3.4 - Le tariffe per le Utenze Domestiche (UD)

#### QUOTA FISSA DELLE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe unitarie **TFd relative alla quota fissa** delle Utenze Domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione al numero (n) dei componenti del nucleo familiare (punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999).

$$TFd = Quf \cdot Ka(n)$$

dove:

**Quf** = quota fissa unitaria per unita di superficie, data dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente  $Ka(n)$ ;

**Ka(n)** = coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono fissati nelle tabelle 1a e 1b del metodo.

A sua volta **Quf** è dato dalla seguente equazione:

$$Quf = Ctuf / (\sum Stot(n) \cdot Ka(n))$$

dove:

**Ctuf** = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

**Stot (n)** = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare per l'anno di riferimento

**Ka(n)** = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

Le superfici **Stot(n)** vanno determinate in relazione all'anno di riferimento (e quindi si tratta di dati stimati) ed al netto delle superfici non imponibili, in quanto non produttive di rifiuti o comunque non conteggiabili nella superficie cui applicare l'entrata.

#### Calcolo Tariffa FISSA - Utenze Domestiche

Ctuf da coprire € 4.323.379,55

Quf € 2,1238

n° Componenti	n° Utenze	Superficie Netta in MQ	Ka applicato	TFd Euro/MQ	Gettito di Copertura Costi
		A		B	C = A*B
1	7.683	573.548	0,86	€ 1,83	€ 1.047.576,07
2	7.048	578.043	0,94	€ 2,00	€ 1.153.997,31
3	5.273	427.089	1,02	€ 2,17	€ 925.200,55
4	3.885	325.936	1,10	€ 2,34	€ 761.450,84
5	969	79.653	1,17	€ 2,48	€ 197.927,04
6 o più	428	90.812	1,23	€ 2,61	€ 237.227,74
<b>TOTALE</b>	<b>25.286</b>	<b>2.075.081</b>			<b>€ 4.323.379,55</b>

**N.B.** - Al fine della computazione della tariffa, la fascia da n.1 componente, comprende anche le utenze con n.0 componenti.

## QUOTA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Mentre, le tariffe **TVd relative alla quota variabile** delle Utenze Domestiche non si rapportano alla superficie, ma **sono espresse in cifra fissa** e differenziate in relazione al numero (n) dei componenti del nucleo familiare (punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999).

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

dove:

**Quv** = quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra il totale dei costi variabili o "divisibili" attribuibili alle utenze domestiche e il numero totale delle stesse, opportunamente corretto per tener conto del coefficiente Kb(n);

**Kb(n)** = coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori devono essere individuati all'interno dei limiti predeterminati nella tabella 2 del metodo.

**Cu** = costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti.

A sua volta **Quv** è dato dalla seguente equazione:

$$Quv = Qtot / (\sum N(n) \cdot Kb(n))$$

dove:

**Qtot** = quantità totale dei rifiuti attribuibili alle utenze domestiche;

**N(n)** = numero totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

I coefficienti Kb sono riportati nella tabella 2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, riprodotta nell'Allegato B. Per determinare il valore di Kb all'interno dei range individuati dal D.P.R. n. 158 del 1999 è utile porre:

$$Kb(n) = Min(n) + Ps \cdot (Max(n) - Min(n))$$

dove

**Min(n)** = valor minimo di Kb per un nucleo familiare con (n) componenti;

**Max(n)** = valor massimo di Kb per un nucleo familiare con (n) componenti;

**Ps** = percentuale scelta nel range minimo-massimo;

La percentuale **Ps** consente immediatamente di individuare in quale punto del range si collochi Kb(n), a prescindere dall'ampiezza del range individuato dal metodo; infatti se Ps = 0, Kb(n) = Min(n); se Ps = 100%, Kb(n) = Max(n); se Ps = 50%, Kb(n) = Med(n).

Applicando le modifiche introdotte sulla Legge n. 147/2013 al comma 652, unitamente a quanto espresso nelle linee guida del MEF - Dipartimento delle Finanze, si può ritenere legittimo l'utilizzo di valori di Ps con comportino uno scostamento fino al 50% in aumento rispetto al valore massimo e in diminuzione rispetto a quello minimo, relativamente ai coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

## Calcolo Tariffa VARIABILE - Utenze Domestiche

Ctuv da coprire € 3.153.322,53 Cu € 0,21  
 Qtot in Kg 15.015.280,80 Quv € 335,27

n° Componenti	n° Utenze	Superficie Netta in MQ	Kb applicato	TVd €uro	Gettito di Copertura Costi
	<i>D</i>			<i>E</i>	<i>F = D * E</i>
1	7.683	573.548	0,64	€ 45,06	€ 346.210,22
2	7.048	578.043	1,74	€ 122,51	€ 863.463,97
3	5.273	427.089	2,23	€ 156,66	€ 826.070,02
4	3.885	325.936	2,68	€ 188,70	€ 733.085,94
5	969	79.653	3,67	€ 258,40	€ 250.391,12
6 o più	428	90.812	4,45	€ 313,32	€ 134.101,26
<b>TOTALE</b>	<b>25.286</b>	<b>2.075.081</b>			<b>€ 3.153.322,53</b>

N.B. - Al fine della computazione della tariffa, la fascia da n.1 componente, comprende anche le utenze con n.0 componenti.

Le quote così definite rispettano quindi il requisito di copertura dei costi assegnato alle Utenze Domestiche che, come si è visto nel paragrafo 2.2):

	Utenze Domestiche (UD)
Costi Fissi (CF)	4.323.379,55
Costi Variabili (CV)	3.153.322,53
<b>TOTALE</b>	<b>7.476.702,08</b>

Le modalità di calcolo per la singola utenza (n) finalizzato a garantire la copertura complessiva dei costi di gestione come sopra definiti è il seguente:

$$(TFd \times Superficie) + TVd$$

A questo risultato deve essere aggiunta l'aliquota del 5% dell'Addizionale Provinciale TEFA a favore di CMRC, pertanto le modalità di calcolo complessivo per la singola utenza (n) sono le seguenti:

$$TARI - Utenze Domestiche \\ (((TFd \times Superficie) + TVd) \times 1,05)$$

### Esempi di Calcolo - TARI Utenza Domestica

n° Componenti	Superficie Netta in MQ	Q.ta FISSA TFd	Totale Q.ta FISSA TVd	Q.ta VARIABILE TVd	TOTALE Rifiuti	Add. PROV. 5,00%	TOTALE TARI
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C = A * B</i>	<i>D</i>	<i>E = C + D</i>	<i>F = E * 5%</i>	<i>G = E + F</i>
1	70	€ 1,83	€ 127,85	€ 45,06	€ 172,92	€ 8,65	€ 181,56
2	80	€ 2,00	€ 159,71	€ 122,51	€ 282,22	€ 14,11	€ 296,33
3	90	€ 2,17	€ 194,97	€ 156,66	€ 351,63	€ 17,58	€ 369,21
4	100	€ 2,34	€ 233,62	€ 188,70	€ 422,32	€ 21,12	€ 443,43
5	110	€ 2,48	€ 273,34	€ 258,40	€ 531,74	€ 26,59	€ 558,32
6 o più	120	€ 2,61	€ 313,48	€ 313,32	€ 626,80	€ 31,34	€ 658,14

### 3.5 - Le tariffe per le Utenze NON Domestiche (UND)

#### QUOTA FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Le tariffe unitarie **TFnd relative alla quota fissa** delle Utenze NON Domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta (punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999).

$$\mathbf{TFnd(ap)} = \mathbf{Qapf} \cdot \mathbf{Kc(ap)}$$

dove:

**Qapf** = quota fissa unitaria per unità di superficie, determinata dal rapporto tra il totale dei costi fissi o "indivisibili" attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale occupata, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente  $Kc(n)$ ;

**Kc(ap)** = coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono individuati dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo.

A sua volta:

$$\mathbf{Qapf} = \mathbf{Ctapf} / (\sum \mathbf{Stot(ap)} \cdot \mathbf{Kc(ap)})$$

dove:

**Ctapf** = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

**Stot(ap)** = superficie totale occupata dalle utenze dove si svolge l'attività in questione, relativa all'anno di riferimento.

I coefficienti **Kc(ap)** sono indicati dal D.P.R. n. 158 del 1999, suddivisi per popolosità dei comuni (sopra i 5.000 abitanti: tab. 3A; sotto i 5.000 abitanti: tab. 3B) e per area geografica (Nord, centro e sud), e riprodotti nell'Allegato B.

A tal fine è utile porre:

$$\mathbf{Kc(ap)} = \mathbf{MinKc(ap)} + \mathbf{Ps} \cdot (\mathbf{MaxKc(ap)} - \mathbf{MinKc(ap)})$$

dove:

**MinKc(ap)** = valor minimo di  $Kc(ap)$  indicato dal metodo;

**MaxKc(ap)** = valor massimo di  $Kc(ap)$  indicato dal metodo;

**Ps** = percentuale scelta nel range minimo-massimo

Applicando le modifiche introdotte sulla Legge n. 147/2013 al comma 652, unitamente a quanto espresso nelle linee guida del MEF - Dipartimento delle Finanze, si può ritenere legittimo l'utilizzo di valori di  $Ps$  con comportino uno scostamento fino al 50% in aumento rispetto al valore massimo e in diminuzione rispetto a quello minimo, relativamente ai coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

Si rimarca che le superfici imponibili vanno determinate in relazione all'anno di riferimento (e quindi si tratta di dati stimati) al netto delle superfici non imponibili, in quanto non produttive di rifiuti o produttive di regola di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.

## Calcolo Tariffa FISSA - UtENZE NON DOMESTICHE

Ctapf da coprire € 3.990.811,89  
 Somma Stot(ap)\*Kc 748.988,16  
 Qapf € 5,3283

Attività Produttive per comuni > 5000 abitanti Centro		Superficie Netta in MQ	Kc applicato	TFnd Euro/MQ	Gettito di Copertura Costi
		A		B	C = A*B
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	49.821	0,520	€ 2,77	€ 138.038,17
02	Cinematografi e teatri	1.208	0,565	€ 3,01	€ 3.636,65
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	226.862	0,322	€ 1,72	€ 389.227,88
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	12.021	0,992	€ 5,29	€ 63.539,62
05	Stabilimenti balneari	1.346	0,868	€ 4,62	€ 6.223,63
06	Esposizioni, autosaloni	30.662	0,583	€ 3,11	€ 95.247,39
07	Alberghi con ristorante	11.099	1,641	€ 8,74	€ 97.046,25
08	Alberghi senza ristorante	5.819	1,224	€ 6,52	€ 37.950,38
08.1	Bed&Breakfast con servizio di prima colazione	1.441	0,986	€ 5,25	€ 7.570,55
08.2	Affittacamere senza servizio prima di colazione	1.998	0,850	€ 4,53	€ 9.049,00
09	Case di cura e riposo	107.943	1,470	€ 7,83	€ 845.469,85
10	Ospedali	18.946	1,700	€ 9,06	€ 171.614,02
11	Uffici, agenzie	50.873	1,420	€ 7,57	€ 384.912,49
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	24.029	1,158	€ 6,17	€ 148.198,23
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrame	50.551	1,280	€ 6,82	€ 344.763,86
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5.726	1,536	€ 8,18	€ 46.862,87
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cap	548	1,056	€ 5,63	€ 3.083,41
16	Banchi di mercato beni durevoli	406	1,386	€ 7,38	€ 3.000,77
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, este	6.951	1,099	€ 5,86	€ 40.703,46
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbr	4.764	0,953	€ 5,08	€ 24.178,15
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	15.743	1,065	€ 5,67	€ 89.335,36
20	Attività industriali con capannoni di produzione	53.962	0,776	€ 4,13	€ 223.118,75
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	12.035	0,363	€ 1,93	€ 23.246,35
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	19.344	2,262	€ 12,05	€ 233.087,75
23	Mense, birrerie, amburgherie	2.960	2,255	€ 12,02	€ 35.565,14
24	Bar, caffè, pasticceria	10.786	2,083	€ 11,10	€ 119.701,33
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, g	19.668	2,213	€ 11,79	€ 231.862,11
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.927	2,000	€ 10,66	€ 20.535,16
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2.909	2,924	€ 15,58	€ 45.316,63
28	Ipermercati di generi misti	8.397	1,904	€ 10,14	€ 85.165,43
29	Banchi di mercato genere alimentari	792	2,395	€ 12,76	€ 10.107,77
30	Discoteche, night club	1.566	1,612	€ 8,59	€ 13.453,51
<b>TOTALE</b>		<b>763.102</b>			<b>€ 3.990.811,89</b>

## QUOTA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Le tariffe unitarie **TVnd relative alla quota variabile** delle Utenze NON Domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono anch'esse differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta (punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999).

$$\mathbf{TVnd(ap) = Cu \cdot Kd(ap)}$$

dove:

**Kd(ap)** = coefficiente potenziale di produzione kg/m<sup>2</sup> che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività;

**Cu** = Costo unitario, espresso in €/Kg. E' pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, ponderato in riferimento alla singola categoria (ap), dove:

$$\mathbf{Cu = Ctapv / (\sum Stot(ap) \cdot Kd(ap))}$$

**Ctapv** = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

**Stot(ap)** = superficie totale occupata dalle utenze dove si svolge l'attività in questione, relativa all'anno di riferimento.

I coefficienti **Kd(ap)** sono indicati dal D.P.R. n. 158 del 1999, suddivisi per popolosità dei comuni (sopra i 5.000 abitanti: tab. 4A; fino a 5.000 abitanti: tab. 4B) e per area geografica (Nord, centro e sud), e riprodotti nell'Allegato B.

A tal fine è utile porre:

$$\mathbf{Kd(ap) = MinKd(ap) + Ps \cdot (MaxKd(ap) - MinKd(ap))}$$

dove:

**MinKd(ap)** = valor minimo di Kd(ap) indicato dal metodo

**MaxKd(ap)** = valor massimo di Kd(ap) indicato dal metodo

**Ps** = percentuale scelta nel range minimo-massimo

Applicando le modifiche introdotte sulla Legge n. 147/2013 al comma 652, unitamente a quanto espresso nelle linee guida del MEF - Dipartimento delle Finanze, si può ritenere legittimo l'utilizzo di valori di Ps che comportino uno scostamento fino al 50% in aumento rispetto al valore massimo e in diminuzione rispetto a quello minimo, relativamente ai coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

Non vi è alcun esplicito divieto di fissare, per la medesima categoria di utenza, valori di Ps diversi per determinare le tariffe relative alla quota fissa e alla quota variabile delle utenze non domestiche. Evidenti ragioni di razionalità sembrano peraltro far ritenere che, salvo non sussistano specifiche e motivate ragioni, tali valori debbano essere in linea di principio i medesimi.



### Calcolo Tariffa VARIABILE - Utenze NON Domestiche

Ctapv da coprire	€ 2.910.759,26
Somma Stot(ap)*Kd	6.918.184,75
Cu	€ 0,4207

Attività Produttive per comuni > 5000 abitanti Centro		Superficie Netta in MQ	Kd applicato	TVnd Euro/MQ	Gettito di Copertura Costi
		D		E	F = D*E
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	50.278	4,815	€ 2,03	€ 100.929,93
02	Cinematografi e teatri	1.404	5,225	€ 2,20	€ 2.655,63
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	252.136	3,040	€ 1,28	€ 290.167,97
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	21.103	9,192	€ 3,87	€ 46.491,20
05	Stabilimenti balneari	4.037	8,043	€ 3,38	€ 4.553,76
06	Esposizioni, autosaloni	30.662	5,330	€ 2,24	€ 68.760,58
07	Alberghi con ristorante	11.099	15,142	€ 6,37	€ 70.710,06
08	Alberghi senza ristorante	5.819	11,298	€ 4,75	€ 27.660,76
08.1	Bed&Breakfast con servizio di prima colazione	1.441	9,072	€ 3,82	€ 5.500,23
08.2	Affittacamere senza servizio prima di colazione	1.998	7,800	€ 3,28	€ 6.556,99
09	Case di cura e riposo	107.943	13,550	€ 5,70	€ 615.386,42
10	Ospedali	18.946	15,670	€ 6,59	€ 124.910,99
11	Uffici, agenzie	50.873	13,085	€ 5,51	€ 280.075,56
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	24.029	10,619	€ 4,47	€ 107.352,71
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrame	50.551	11,822	€ 4,97	€ 251.437,79
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5.726	14,082	€ 5,92	€ 33.925,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cap	548	9,636	€ 4,05	€ 2.221,73
16	Banchi di mercato beni durevoli	1.463	12,738	€ 5,36	€ 2.177,70
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, este	6.951	10,122	€ 4,26	€ 29.602,46
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbr	4.764	8,755	€ 3,68	€ 17.548,58
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	15.743	9,800	€ 4,12	€ 64.912,41
20	Attività industriali con capannoni di produzione	53.962	7,146	€ 3,01	€ 162.242,71
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	12.035	3,385	€ 1,42	€ 17.140,89
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	19.725	20,837	€ 8,77	€ 169.584,39
23	Mense, birrerie, amburgherie	2.960	20,800	€ 8,75	€ 25.904,14
24	Bar, caffè, pasticceria	11.117	19,172	€ 8,07	€ 87.007,31
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, g	19.668	20,376	€ 8,57	€ 168.609,72
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.927	18,380	€ 7,73	€ 14.901,89
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2.942	26,888	€ 11,31	€ 32.905,36
28	Ipermercati di generi misti	8.397	17,497	€ 7,36	€ 61.814,37
29	Banchi di mercato genere alimentari	1.056	22,025	€ 9,27	€ 7.339,96
30	Discoteche, night club	1.671	14,824	€ 6,24	€ 9.769,31
<b>TOTALE</b>		<b>802.974</b>			<b>€ 2.910.759,26</b>

Come per le tariffe relative all'Utenza Domestiche, anche quelle per le Utenze NON Domestiche così definite rispettano il requisito di copertura dei costi assegnato a queste ultime che, come si è visto nel paragrafo 2.2):

	Utenze NON Domestiche (UD)
<b>Costi Fissi (CF)</b>	3.990.811,89
<b>Costi Variabili (CV)</b>	2.910.759,26
<b>TOTALE</b>	<b>6.901.571,15</b>

Le modalità di calcolo per la singola utenza (n) finalizzato a garantire la copertura complessiva dei costi di gestione come sopra definiti è il seguente:

$$(TFnd + TVnd) \times Superficie$$

A questo risultato, come per la quota fissa, deve essere aggiunta l'aliquota del 5% dell'Addizionale Provinciale TEFA a favore di CMRC, pertanto le modalità di calcolo complessivo per la singola utenza (n) sono le seguenti:

**TARI - Utenze NON Domestiche**

$$(((TFnd + TVnd) \times Superficie) \times 1,05)$$

**Esempi di Calcolo - TARI Utenza NON Domestica**

Codice Attività	Superficie Netta in MQ	Q.ta FISSA TFnd	Q.ta VARIABILE	Tariffa TOTALE	TOTALE Rifiuti	Add. PROV. 5,00%	TOTALE TARI
	A	B	C	D = A+B	E = A*D	F = E*5%	G = E+F
01	120	€ 2,77	€ 2,03	€ 4,80	€ 575,59	€ 28,78	€ 604,37
02	1000	€ 3,01	€ 2,20	€ 5,21	€ 5.208,84	€ 260,44	€ 5.469,28
04	305	€ 5,29	€ 3,87	€ 9,15	€ 2.791,69	€ 139,58	€ 2.931,28
05	922	€ 4,62	€ 3,38	€ 8,01	€ 7.384,26	€ 369,21	€ 7.753,47
08	425	€ 6,52	€ 4,75	€ 11,28	€ 4.792,01	€ 239,60	€ 5.031,62
11	191	€ 7,57	€ 5,51	€ 13,07	€ 2.496,66	€ 124,83	€ 2.621,50
13	48	€ 6,82	€ 4,97	€ 11,79	€ 566,12	€ 28,31	€ 594,43
14	48	€ 8,18	€ 5,92	€ 14,11	€ 677,24	€ 33,86	€ 711,10
17	47	€ 5,86	€ 4,26	€ 10,11	€ 475,38	€ 23,77	€ 499,15
19	228	€ 5,67	€ 4,12	€ 9,80	€ 2.233,91	€ 111,70	€ 2.345,61
22	171	€ 12,05	€ 8,77	€ 20,82	€ 3.559,68	€ 177,98	€ 3.737,67
24	124	€ 11,10	€ 8,07	€ 19,16	€ 2.376,38	€ 118,82	€ 2.495,20
27	41	€ 15,58	€ 11,31	€ 26,89	€ 1.102,60	€ 55,13	€ 1.157,73
30	170	€ 8,59	€ 6,24	€ 14,83	€ 2.520,46	€ 126,02	€ 2.646,48

## UTENZE GIORNALIERE

Il D.P.R. n. 158 del 1999 fa riferimento, nelle formule di computo della tariffa, alle sole utenze c.d. annuali, non invece alle utenze che realizzano il presupposto della tariffa giornaliera, in quanto occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico in modo temporaneo – ossia **per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare**.

La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento. Per quanto non specificato espressamente per la tariffa giornaliera di smaltimento, si applicano le disposizioni relative alla TARI annuale.

In merito all'effettiva applicazione, dal 1° gennaio 2021 si deve tener conto delle nuove disposizioni concernente il "Canone Unico" (commi 816-847 della Legge n. 160/2019), il quale di fatto, per talune fattispecie, accorpa il prelievo giornaliero sui rifiuti in seno al canone sull'occupazione temporanea.

Pertanto, il tributo giornaliero dovuto viene calcolato moltiplicando la superficie occupata con la relativa tariffa giornaliera, compresa l'addizionale provinciale del 5%, e computata nel seguente modo:

$$\text{TARI Giornaliera - Utenze NON Domestiche} \\ \left( \left( (TFnd + TVnd) \times 2 \right) / 365 \right) \times 1,05 \times \text{Superficie}$$

### Calcolo Tariffe GIORNALIERE

Attività Produttive per comuni > 5000 abitanti Centro		TFnd + TVnd	Tot. GIORNALIERA €/mq
06	Esposizioni, autosaloni	5,35	0,0308
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferram	11,79	0,0679
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,11	0,0812
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, ca	9,68	0,0557
16	Banchi di mercato beni durevoli	12,74	0,0733
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, es	10,11	0,0582
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabb	8,76	0,0504
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	20,82	0,1198
23	Mense, birrerie, amburgherie	20,77	0,1195
24	Bar, caffè, pasticceria	19,16	0,1103
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	18,39	0,1058
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	26,89	0,1547
29	Banchi di mercato genere alimentari	22,03	0,1267

Per calcolare quanto dovuto basterà moltiplicare la Tariffa Giornaliera riportata in tabella per la superficie di occupazione e per i giorni effettivi di occupazione.

$$\text{Tariffa} \times \text{Superficie} \times \text{gg}$$

### **3.6 - Approvazione delle tariffe e adempimenti formali**

Il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe del tributo, da effettuare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La norma opera in deroga a quanto prevede l'art. 42, comma, 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267 del 2000, che assegnando al Consiglio comunale la competenza in ordine all'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, fa ricadere le delibere tariffarie nella competenza generale della Giunta.

Per l'esercizio 2021, il comma 5 dell'Art. 30 del D.L. n. 41/2021 ha disposto che gli enti locali possono approvare le tariffe e il regolamento TARI entro il 30 giugno.

## Allegato "A"

### Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle Utenze Domestiche

#### **Ka - Coefficiente per Parte FISSA**

N° componenti	CENTRO
1	0,86
2	0,94
3	1,02
4	1,10
5	1,17
6 o più	1,23

### Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle Utenze Domestiche

<b>Kb - Coefficiente per la Parte VARIABILE</b>				<b>deroga coeff. comma 652 L. 147/2013</b>	
N° componenti	Minimo	Medio	Massimo	Minimo	Massimo
1	0,6	0,8	1	0,3	1,5
2	1,4	1,6	1,8	0,7	2,7
3	1,8	2	2,3	0,9	3,45
4	2,2	2,6	3	1,1	4,5
5	2,9	3,2	3,6	1,45	5,4
6 o più	3,4	3,7	4,1	1,7	6,15

## Allegato "B"

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle Utenze NON Domestiche (Tab. 3a)

<b>Kc - Coefficiente Parte FISSA potenziale produzione - CENTRO</b>				<b>deroga coeff. comma 652 L. 147/2013</b>	
	<b>Attività per comuni &gt; 5000 abitanti Centro</b>	<b>min</b>	<b>max</b>	<b>min</b>	<b>max</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,430	0,610	0,215	0,915
2	Cinematografi e teatri	0,390	0,460	0,195	0,690
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,430	0,520	0,215	0,780
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,740	0,810	0,370	1,215
5	Stabilimenti balneari	0,450	0,670	0,225	1,005
6	Esposizioni, autosaloni	0,330	0,560	0,165	0,840
7	Alberghi con ristorante	1,080	1,590	0,540	2,385
8	Alberghi senza ristorante	0,850	1,190	0,425	1,785
9	Case di cura e riposo	0,890	1,470	0,445	2,205
10	Ospedali	0,820	1,700	0,410	2,550
11	Uffici, agenzie	0,970	1,470	0,485	2,205
12	Banche, istituti di credito e studi professionale	0,510	0,860	0,255	1,290
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,920	1,220	0,460	1,830
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,960	1,440	0,480	2,160
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,720	0,860	0,360	1,290
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,080	1,590	0,540	2,385
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,980	1,120	0,490	1,680
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,740	0,990	0,370	1,485
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,870	1,260	0,435	1,890
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,320	0,890	0,160	1,335
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,430	0,880	0,215	1,320
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,250	9,840	1,625	14,760
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,670	4,330	1,335	6,495
24	Bar, caffè, pasticceria	2,450	7,040	1,225	10,560
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,490	2,340	0,745	3,510
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,490	2,340	0,745	3,510
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,230	10,760	2,115	16,140
28	Ipermercati di generi misti	1,470	1,980	0,735	2,970
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,480	6,580	1,740	9,870
30	Discoteche, night club	0,740	1,830	0,370	2,745

**Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Tab. 4a)**

<b>Kd - Coefficiente Parte VARIABILE produzione annuale Kg/mq - CENTRO</b>				<b>deroga coeff. comma 652 L. 147/2013</b>	
	<b>Attività per comuni &gt; 5000 abitanti Centro</b>	<b>min</b>	<b>max</b>	<b>min</b>	<b>max</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,980	5,650	1,990	8,475
2	Cinematografi e teatri	3,600	4,250	1,800	6,375
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,000	4,800	2,000	7,200
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,780	7,450	3,390	11,175
5	Stabilimenti balneari	4,110	6,180	2,055	9,270
6	Esposizioni, autosaloni	3,020	5,120	1,510	7,680
7	Alberghi con ristorante	9,950	14,670	4,975	22,005
8	Alberghi senza ristorante	7,800	10,980	3,900	16,470
9	Case di cura e riposo	8,210	13,550	4,105	20,325
10	Ospedali	7,550	15,670	3,775	23,505
11	Uffici, agenzie	8,900	13,550	4,450	20,325
12	Banche, istituti di credito e studi professionale	4,680	7,890	2,340	11,835
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,450	11,260	4,225	16,890
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,850	13,210	4,425	19,815
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,660	7,900	3,330	11,850
16	Banchi di mercato beni durevoli	9,900	14,630	4,950	21,945
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	9,000	10,320	4,500	15,480
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,800	9,100	3,400	13,650
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,020	11,580	4,010	17,370
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,930	8,200	1,465	12,300
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,000	8,100	2,000	12,150
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,930	90,550	14,965	135,825
23	Mense, birrerie, amburgherie	24,600	39,800	12,300	59,700
24	Bar, caffè, pasticceria	22,550	64,770	11,275	97,155
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,720	21,550	6,860	32,325
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,700	21,500	6,850	32,250
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,900	98,960	19,450	148,440
28	Ipermercati di generi misti	13,510	18,200	6,755	27,300
29	Banchi di mercato genere alimentari	32,000	60,500	16,000	90,750
30	Discoteche, night club	6,800	16,830	3,400	25,245